

CITTA' DI FERMO

AVVISO PUBBLICO FONDO SOCIALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE (Fondo Sociale Affitto) PER LE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2016

Il Dirigente Settore Servizi Socio-sanitari

Visto l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo Nazionale da utilizzare per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, come modificato dal Decreto Legislativo 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni nella Legge 23 maggio 2014 n. 80;

Visto il D.M.LL.PP. 7 giugno 1999 art. 1 c. 1 recante i requisiti minimi per l'accesso al beneficio in oggetto;

Vista la delibera della Giunta Regione Marche n. 1288 del 3/08/2009 come integrata con provvedimento n. 293 del 09/02/2010 e nr. 943 del 27 giugno 2012, che disciplina le modalità di funzionamento del fondo di cui trattasi;

Vista la D.G.R. n. 1019 del 5 settembre 2016 con cui la Regione Marche ha approvato le modalità di funzionamento del Fondo per il sostegno all'accesso agli alloggi in locazione 2016 rinviando alla citata D.G.R. nr. 1288/2009 e ss.mm.ii;

Vista la nota pervenuta via PEC il 14/09/2016, prot. n. 40881, con cui la Regione Marche comunica la disponibilità delle risorse a disposizione del Fondo, esclusivamente a carico della Regione stessa, pari ad un importo complessivo di Euro 1.000.000,00

Rilevato che la Giunta comunale di Fermo, nella seduta del 17/01/2017 ha stabilito i criteri per l'erogazione del Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2016;

Vista la determina dirigenziale nr. 000 del 00/00/2017;

Rende noto

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la **concessione di contributi integrativi per le spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2016**

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

28 FEBBRAIO 2017

Art. 1 – REQUISITI D'ACCESSO AL CONTRIBUTO

A – REQUISITI OGGETTIVI

1) Essere in possesso di uno o più contratti di affitto stipulati con privati o con enti pubblici (ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata), regolarmente registrati ai sensi di legge, ad un canone annuo complessivo, al netto degli oneri accessori, non superiore ad Euro 7.992,00 annuali, Euro 666,00 mensili, da documentare con copia delle ricevute

di pagamento debitamente firmate dal locatore, o con vaglia postali o con documentazione bancaria o altra documentazione certa;

2) Abitare in un alloggio, iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, con categoria catastale che non sia A/1, A/8 e A/9.

B – REQUISITI SOGGETTIVI

1) Cittadinanza italiana o di stati comunitari europei. I cittadini di altri Stati, immigrati extracomunitari, sono ammessi solo se residenti in Italia da almeno 10 anni o nella Regione Marche da almeno 5 anni, e se muniti di carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 del D. Leg.vo 3/2007. Al fine di autocertificare la residenza di 10 anni in Italia o 5 anni nelle Marche, devono essere specificate tutte le residenze eventualmente anche in città diverse da Fermo, con le relative date. Tali dichiarazioni saranno poi sottoposte a verifiche e controlli;

2) Residenza anagrafica, al momento della domanda, nel Comune di Fermo nell'alloggio per il quale si chiede il contributo; per la determinazione del contributo, saranno presi in considerazione anche i canoni versati in anno 2016 quale corrispettivo di locazione di un precedente alloggio, sempre però sito nel Comune di Fermo;

3) Mancanza di titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico ed in tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio **adeguato** alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 36/05 e s. m. e i.;

C – REQUISITO DI REDDITO

Capacità economica familiare il cui **valore ISEE non sia superiore all'importo dell'assegno sociale 2016, pari ad Euro 5.824,91**. Per l'accesso al contributo ai sensi dell'art. 11 della L. 431/98 e dell'art. 12 della L.R. 36/2005 si fa riferimento alla normale dichiarazione del valore ISEE, dove al reddito del nucleo familiare del richiedente, risultante anagraficamente alla scadenza del bando, va sommato anche quello dell'eventuale famiglia anagrafica convivente nello stesso alloggio.

Art. 2 – CONTRIBUTO

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 36/2005, i valori per il calcolo della capacità economica per l'accesso ai contributi e per la formazione delle graduatorie sono determinati in base al valore ISEE e all'incidenza del canone annuo su di esso, entro i valori indicati nella seguente tabella:

VALORE ISEE	Incidenza canone /valore ISEE	Contributo massimo
Non superiore ad Euro 5.824,91 (importo assegno sociale 2016)	Non inferiore al 50%	Euro 1.164,99 pari ad 1/5 dell'importo dell'assegno sociale

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE ed è tale da ridurre l'incidenza al 50%, per un massimo corrispondente ad 1/5 dell'importo dell'assegno sociale 2016.

In presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare composto da una sola persona, il valore ISEE è diminuito del 20%.

I valori per il calcolo della capacità economica verranno desunti dai redditi prodotti nel 2015: chi ha reddito "0" (zero) dovrà dichiarare con atto sostitutivo di notorietà le proprie fonti di sostentamento.

Il contributo verrà erogato previa presentazione di **tutte le ricevute di pagamento del canone corrisposto nel 2016 (dal 1 Gennaio al 31 Dicembre)**.

Si precisa che le **ricevute** dovranno riportare i seguenti dati in modo chiaro e leggibile:

- nome e cognome del locatore,
- nome e cognome del conduttore che effettua il pagamento,
- indirizzo dell'alloggio locato,
- mese ed anno di riferimento,
- firma del locatore per quietanza,
- importo del canone di locazione,

Nel caso in cui il locatore rilasci **fattura**, questa dovrà essere debitamente quietanzata con apposizione della dicitura "pagato" convalidata da timbro e firma del locatore medesimo. Nel caso in cui il **pagamento** venga fatto **tramite r.i.d. bancario**, dovrà essere presentata ricevuta quietanzata da parte del locatore o dichiarazione di buon fine da parte dell'Istituto di credito.

Il conduttore potrà dimostrare l'effettivo pagamento dei canoni anche tramite dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'alloggio su richiesta del conduttore, in cui si attesta il versamento del canone anno 2016.

Si precisa comunque che la liquidazione del contributo ai richiedenti ammessi, avverrà facendo riferimento esclusivamente alla documentazione allegata all'istanza.

Qualora la disponibilità copra il fabbisogno, il contributo sarà pari ad un importo che riduce l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE entro le percentuali sopra indicate, per un massimo corrispondente ad un 1/5 dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Nel caso in cui le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare dei contributi ammissibili, verrà operata una rideterminazione proporzionale in base all'entità del contributo massimo concedibile.

Il contributo non sarà erogato nel caso di decesso del beneficiario in un nucleo familiare monopersonale e nel caso di importo pari o inferiore ad Euro 50,00.

Art. 3 - NON CUMULABILITÀ CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi per il pagamento dei canoni locativi relativamente al medesimo periodo (anno 2016).

In entrambi i casi il richiedente dovrà precisare:

- l'importo richiesto/già percepito
- la normativa in base alla quale ha presentato la domanda/ha ricevuto il contributo

Al ricorrere di tali ipotesi, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi del presente bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

Art. 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo dovrà essere presentata, **a pena di esclusione**, utilizzando **esclusivamente gli appositi modelli**, disponibili presso lo Sportello Settore Servizi Socio-sanitari del Comune di Fermo (piano terra) o scaricabili dal seguente sito internet: www.comune.fermo.it.

Possono presentare domanda: il “titolare” del rapporto locativo ad uso abitativo primario, in qualità di “conduttore,” oppure, altra persona diversa dal “conduttore”, avente comunque la residenza anagrafica nella medesima unità abitativa.

Nella domanda va dichiarato:

- l'importo del reddito **ISEE**, calcolato ai sensi della vigente normativa, relativo al nucleo familiare di riferimento, da richiedere ad un CAAF.
- che nessun altro soggetto residente nella stessa abitazione ha presentato richiesta di contributo.
- di non aver percepito alcun contributo per il pagamento dei canoni locativi anno 2016 oppure di aver percepito o di aver richiesto un contributo per il pagamento dei canoni locativi anno 2016 (con indicazione del relativo importo qualora disponibile e della normativa di riferimento).

Alla domanda dovrà essere **obbligatoriamente allegata, a pena esclusione dal contributo**, la seguente documentazione:

- copia delle ricevute, oppure dichiarazione, debitamente sottoscritta, del proprietario dell'immobile comprovante l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, con specificazione delle mensilità pagate in anno 2016 (alla stessa dovrà essere allegata una copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore);
- copia del contratto d'affitto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate (in caso di più locazioni copia dei relativi contratti).

Alla domanda vanno altresì allegati:

- copia della ricevuta di pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2016 (mod. F 23) consapevole che in mancanza di tale ricevuta il conteggio del contributo verrà fatto sulla base del canone stabilito nel contratto;
- documento d'identità del firmatario e permesso di soggiorno attualmente valido (solo per cittadini extracomunitari);
- atto sostitutivo di notorietà relativo alle proprie fonti di sostentamento (solo per chi ha reddito “0” –zero-);
- in caso di separazione legale ovvero omologata ovvero di divorzio dell'interessato o dei singoli componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda: dichiarazione del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio o trascritto l'atto di matrimonio ed indicazione di: numero, data e Tribunale che ha emesso la sentenza.

I richiedenti devono presentare al Comune, ove richiesto, eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria, a pena di decadenza dal contributo.

La mancata sottoscrizione della domanda costituirà motivo di esclusione.

Il richiedente si impegnerà inoltre a comunicare eventuali cambi di residenza o domicilio a cui indirizzare comunicazioni e/o richieste di eventuale ulteriore documentazione da parte dell'Ufficio. La mancata presentazione della documentazione richiesta, anche se determinata da mancato ricevimento di comunicazioni correttamente inviate al domicilio ed ai recapiti indicati, comporterà l'esclusione della domanda.

Art. 5 – VERIFICHE

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo saranno sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa.

Le dichiarazioni non veritiere comporteranno l'esclusione dalla graduatoria e la conseguente decadenza dal contributo.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese nella domanda verranno sottoposte a verifiche e controlli anche mediante accertamenti effettuati presso terzi (locatori, altre pubbliche istituzioni, ecc.).

Gli elenchi dei beneficiari potranno essere inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 6 – TERMINI E SCADENZE

I modelli di domanda di cui al precedente Art. 4, con la allegata documentazione specificata da tale articolo, dovranno essere presentati **all'Ufficio Protocollo di questo Comune ENTRO E NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO 2017**: in caso di spedizione, per tale scadenza farà fede il timbro postale.

Tutte le domande consegnate o spedite dopo i termini indicati saranno automaticamente escluse.

Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il richiedente, con la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando:

a) conferma di essere nella piena conoscenza delle indicazioni di cui all'art.7 del D.Lgs. n.196 del 2003 in tema di diritti esercitabili nei confronti del titolare del trattamento dei dati;

b) autorizza il Comune di Fermo al trattamento dei dati forniti per le finalità del presente bando, nel rispetto della vigente normativa.

Fermo, li

01 FEB. 2017

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Della Casa



Informativa ex D.Lgs. 196/03 art. 13 (Privacy)

Titolare del trattamento

Comune di Fermo – Settore Servizi Socio-Sanitari – Via G. Mazzini n. 4.

Responsabile del trattamento

Dirigente Settore Servizi Socio-Sanitari – Dott. Giovanni Della Casa

Incaricati:

Sono autorizzati al trattamento dei dati, in qualità di incaricati, i dipendenti assegnati anche temporaneamente per esigenze organizzative al Settore Servizi Socio-Sanitari.

Finalità:

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria, archiviazione della domanda e per le finalità strettamente connesse.

Modalità

Il trattamento verrà effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.

Ambito comunicazione

I dati verranno utilizzati dal Comune di Fermo. Potranno essere comunicati alla Regione Marche, al Ministero delle Finanze, alla Guardia di Finanza o ad altri Enti Pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per l'erogazione del contributo per spese di locazione.

Obbligatorietà

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento.

Diritti

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, nonché di cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/03, rivolgendosi all'indirizzo specificato.

Informativa ex Legge n. 241/1990

Amministrazione competente

Comune di Fermo - Via Mazzini n. 4

Oggetto del procedimento

Contributi per spese di locazione - Legge 431/98 e L.R. n. 36/2005

Responsabile del procedimento:

Istruttore Direttivo Settore Servizi Socio-sanitari Dott. Marcello Filippi

Inizio del procedimento: l'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda presso i Servizi Protocollo del Comune di Fermo; i termini di conclusione del procedimento sono indicati in 90 giorni dalla data di effettiva erogazione da parte della Regione Marche del finanziamento di che trattasi;

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Settore Servizi Socio-Sanitari - nei giorni e negli orari di apertura al pubblico – dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00; il martedì ed il giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 18:00 - Tel. 0734 284279 – 0734284413 - con le modalità previste dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990.